



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIA TIBURTO 44"

C.M. RMIS104008 - C.F. 94065590583

EMAIL rmis104008@istruzione.it / rmis104008@pec.istruzione.it

Sede Associata Liceo Classico Codice Meccanografico RMPC10401G

Strada Rivellesse 30/A, 00019 TIVOLI (RM) – Tel. 06/121122545

Sede Associata Liceo Artistico Codice Meccanografico RMSD104015

Via Sant'Agnesse, 44 00019 TIVOLI (RM) – Tel. 06/121126785 – Fax 0774/318407

Sito www.iistiburto.edu.it

NORME ANTIBULLISMO

Definizione

1. Per "bullismo" si intende un fenomeno, nel quale si configurano una "vittima" e uno o più prevaricatori, detti "bulli", che in modo violento e vessatorio mirano intenzionalmente e con comportamenti reiterati nel tempo a umiliare un soggetto debole e incapace di difendersi. La modalità diretta del bullismo si manifesta in prepotenze fisiche e/o verbali; la modalità indiretta, invece, riguarda una serie di dicerie sul conto della vittima, l'esclusione dal gruppo dei pari, l'isolamento, la diffusione di calunnie e pettegolezzi. Per "cyberbullismo" si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali a danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo.

Ambiente scolastico

1. Tutti gli alunni hanno il diritto di svolgere le attività scolastiche ed extrascolastiche in un ambiente formativo protetto e accogliente. Ogni atto di bullismo o cyberbullismo viene deprecato e giudicato inaccettabile da questa Istituzione scolastica, la quale si impegna a prevenire e punire il fenomeno in tutte le modalità suggerite dalla normativa vigente.

2. La scuola è un luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. Tutti gli alunni hanno il diritto di crescere in un ambiente sicuro e il dovere di rispettare le differenze di cultura, personalità, genere e qualsiasi altra differenza caratterizzante ogni singola persona.

Responsabilità e compiti delle diverse figure della comunità scolastica

1. Il Dirigente Scolastico:

- individua un Referente d'Istituto per il bullismo e il cyberbullismo;
- prevede all'interno del PTOF dei corsi di formazione in materia di prevenzione al bullismo e al cyberbullismo per il personale docente e ATA;

- coinvolge, nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica;
- attua collaborazioni con enti esterni al fine di informare gli studenti dei rischi connessi alla messa in atto di comportamenti di bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni educative in collaborazione con enti preposti specializzati, al fine di promuovere un utilizzo più consapevole della rete internet e di tutti gli strumenti tecnologici ad essa collegati;
- promuove attività/progetti finalizzati all'educazione alla legalità, intesa non solo come rispetto delle regole di convivenza civile, ma anche come acquisizione della consapevolezza dei doveri propri di ciascun soggetto chiamato a svolgere un ruolo o una funzione all'interno della comunità scolastica;
- promuove attività/progetti educativi sul tema del rispetto della diversità di qualsivoglia natura e finalizzati alla promozione di comportamenti di cittadinanza attiva ispirati ai valori di responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà;
- fa inserire un banner dedicato sul sito della scuola in cui pubblicare iniziative ed esperienze scolastiche in materia di bullismo e di cyberbullismo e nel quale fornire informazioni utili e di supporto per coloro che sono coinvolti nel fenomeno;
- istituisce un servizio di consulenza psicologica all'interno della scuola.

2. Il Referente di Istituto per il bullismo e il cyberbullismo:

- coordina all'interno dell'Istituto le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- promuove all'interno dell'Istituto la conoscenza del fenomeno del bullismo e del cyber bullismo organizzando eventi o realizzando progetti che coinvolgano tutte le componenti della comunità scolastica;
- mantiene i rapporti con gli enti del territorio al fine di contribuire ad inserire l'Istituto all'interno di una rete organica di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- cura i rapporti con le altre istituzioni scolastiche del territorio, al fine di organizzare giornate/eventi, convegni, seminari o corsi di formazione;
- si rivolge a esperti esterni per realizzare attività di prevenzione al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

3. Il Collegio dei Docenti:

- appoggia scelte progettuali e formative finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;
- propone attività ed iniziative per prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e di cyber bullismo all'interno dell'Istituto.

4. Il Consiglio di Classe:

- monitora le dinamiche all'interno della classe al fine di prevenire i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, sulla base di precisi indicatori di rischio (vedi indicatori di rischio)
- favorisce la realizzazione all'interno della classe di un clima collaborativo ed inclusivo, nel quale venga rigettata qualsiasi forma di esclusione e di discriminazione, partendo dall'idea che le differenze di qualsiasi natura rimangono un valore irrinunciabile;

-organizza attività didattico/formative centrate sull'approfondimento di tematiche legate al rispetto degli altri e alla legalità, promuovendo e premiando comportamenti di cittadinanza attiva, ispirati ai valori del rispetto, della partecipazione, della responsabilità e della solidarietà.

5. Il Docente:

- promuove interventi didattici fondati sulla riflessione/discussione, sul confronto tra idee diverse e promuove la collaborazione tra gli studenti;
- stabilisce un codice di comportamento all'interno della classe fondato sui valori della convivenza civile;
- sollecita un uso consapevole delle nuove tecnologie, in particolare di internet e dei social network.

6. Gli Studenti:

- sono tenuti ad avere nei confronti dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- non sono autorizzati ad utilizzare autonomamente il cellulare durante le ore di lezione, a meno che questo non sia concesso dal docente per fini didattici;
- sono tenuti a non danneggiare la struttura scolastica e a non arrecare danni al patrimonio della scuola.

7. Le Famiglie

- devono collaborare con l'Istituto secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- devono rendersi edotte sui comportamenti tipici del bullismo e del cyberbullismo;
- devono collaborare col corpo docente al fine di scoraggiare l'uso del cellulare in classe da parte degli alunni durante le ore di lezione per fini privati;
- devono informarsi circa le azioni messe in atto dalla scuola al fine di prevenire, contrastare e sanzionare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- devono porre attenzione ai comportamenti dei propri figli e al loro andamento scolastico, in particolare quando questo subisce dei cali significativi oppure registra un andamento allarmante.

8. Il personale ATA

- deve controllare i movimenti degli alunni all'interno dell'Istituto e segnalare agli insegnanti eventuali comportamenti violenti, poco rispettosi nei confronti dei compagni o della struttura scolastica;
- durante la ricreazione e nelle ore di lezione devono sorvegliare al fine di prevenire o scoraggiare qualsiasi dinamica violenta o di prevaricazione tra compagni.

Procedure da attuare

1. Qualora si dovessero sospettare episodi di bullismo o di cyberbullismo, oppure si dovesse avere notizia di episodi presunti all'interno della scuola, nelle sue pertinenze o al di fuori della stessa, tutto il personale della scuola è tenuto inderogabilmente ad informare il Referente d'Istituto per il bullismo e il cyberbullismo, il quale dovrà informare il Coordinatore della classe frequentata dal presunto "bullo" o dalla presunta "vittima". Sarà cura del Coordinatore e di tutto il Consiglio di

Classe, monitorare la situazione ed eventualmente, raccolte le evidenze, informare il D.S., il quale metterà in atto tutte le procedure sanzionatorie previste dalla legge e dal presente Regolamento.

2. Qualora i docenti accertino episodi di bullismo o di cyberbullismo, in classe o nei locali della scuola durante le ore di lezione, devono tempestivamente informare il Coordinatore di classe, il quale è tenuto ad informare il D.S. che metterà in atto tutte le procedure previste dalla legge ed al presente Regolamento.

3. La scuola, nella persona del D.S., informerà tempestivamente i genitori degli alunni coinvolti in atti di bullismo o di cyberbullismo, qualora questi atti non si configurino come reato; se gli atti commessi dovessero configurarsi come reati, allora il D.S. dovrà tempestivamente denunciare l'accaduto alle autorità competenti e contestualmente avvertire i genitori degli alunni coinvolti.

4. Le condotte di bullismo o di cyberbullismo, anche se poste in essere fuori dalla scuola e dall'orario scolastico, se conosciute dai docenti o dal D.S., possono essere perseguite dalla scuola, alla luce della funzione educativa di quest'ultima.

Sanzioni

1. I comportamenti accertati di bullismo e di cyber bullismo sono considerati gravi infrazioni disciplinari e vengono sanzionate dalla scuola sulla base dei principi espressi dai riferimenti Normativi indicati nel presente Regolamento, sempre tuttavia in ossequio al principio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

2. Lo studente che compie infrazioni disciplinari riconducibili ad atti di bullismo o di cyber bullismo deve essere sottoposto a sanzioni punitive proporzionali all'infrazione commessa e ispirate, per quanto possibile, al principio di riparazione del danno. Nei casi più gravi la sanzione può prevedere il temporaneo allontanamento dalla scuola.

3. Ove ritenuto opportuno, allo studente può essere offerta la possibilità di commutare le sanzioni disciplinari in attività di natura risarcitoria, volte al perseguimento di una finalità educativa. In particolare, la scuola è chiamata a prevedere l'attivazione di percorsi educativi di recupero anche mediante lo svolgimento di attività riparatorie di rilevanza sociale o comunque orientate verso il perseguimento di un interesse generale della comunità scolastica.

4. Gli studenti che mettono in atto comportamenti che possono favorire l'innescarsi di fenomeni di bullismo o di cyberbullismo, quali comportamenti aggressivi e di mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, dei docenti e di tutto il personale della scuola, oppure di mancanza di cura per la struttura e il patrimonio della scuola stessa, sono sanzionabili con sospensioni o altra sanzione giudicata congruente dal Consiglio di classe. Il Consiglio di Classe, sentito il D.S., può prevedere ulteriori sanzioni di natura educativo-riparatoria.

5. Lo studente che commette atti di bullismo o di cyber bullismo molto gravi, tali cioè da poter essere configurati come reato, oltre alle responsabilità disciplinari può incorrere in denunce alle autorità competenti.

6. Sono considerati sanzionabili anche i comportamenti di coloro che, pur non prendendo parte direttamente alle vessazioni operate nei confronti della "vittima" da parte del "bullo", tuttavia mantengono un atteggiamento di "spettatori" passivi o attivi (come nel caso di chi filma l'azione del "bullo" e la posta in rete, ed in generale di chi partecipa all'aggressione pur senza entrare in contatto diretto con la "vittima"). Per tale comportamento la sanzione è stabilita dal Consiglio di classe, in relazione alla gravità degli atti compiuti dal "bullo".

7. La gravità dei comportamenti che prefigurano o rappresentano un fenomeno di bullismo o di cyber bullismo sono sanzionati, secondo un criterio di proporzionalità, dal meno grave al più grave, tenendo conto della seguente progressione.

Casi di bullismo (sospensione da 1 a 10gg):

- aggressioni verbali e mancanza di rispetto nei confronti dei compagni in maniera non continuativa;
- aggressioni verbali e mancanza di rispetto nei confronti di una o più “vittime” in maniera reiterata nel tempo e tali da potersi considerare come atti di bullismo, tendenti a focalizzarsi su una qualsivoglia diversità della “vittima” e finalizzate all’umiliazione della stessa;
- aggressioni fisico/coercitive con le quali la “vittima” viene bullizzata e quindi umiliata e privata della libertà di godere di un ambiente educativo sereno e accogliente;

Casi di cyber bullismo (sospensione da 1 a 10gg):

- realizzazione di foto o video a compagni minorenni all’interno della classe o durante le ore di lezione senza l’autorizzazione degli stessi o in maniera nascosta;
- pubblicazione all’interno di chat, social network o in generale sul web di foto o video di compagni minorenni effettuate in classe o durante le ore di lezione all’insaputa degli stessi;
- aggressione tecnologica che viola la privacy altrui attraverso il web finalizzata alla diffamazione e alla messa in ridicolo della “vittima”.

8. Le sanzioni possono essere aggravate da particolari circostanze come:

- reiterazione del comportamento
- concorso di più soggetti
- conseguenze particolarmente gravi

9. Tutti gli atti di bullismo o di cyber bullismo che prefigurano dei reati sono considerati gravissimi e perseguiti secondo la legislazione civile e penale vigente.

Indicatori di fenomeni di vittimizzazione (potenziale vittima)

1. Sono da considerarsi indicatori dei fenomeni di vittimizzazione:

- rifiuto o difficoltà ad andare a scuola.
- segni di percosse o violenza fisica
- disagi riconducibili a problematiche di tipo psicologico.
- danni a cose o vestiti.
- vulnerabilità.
- ansia, chiusura o isolamento sociale.
- rendimento scolastico basso o discontinuo.
- insicurezza e bassa autostima.
- disturbi notturni del sonno e paure poco giustificate
- richieste frequenti a casa di cose o denaro.

Indicatori di fenomeni di bullo (potenziale bullo)

1. Sono da considerarsi indicatori dei fenomeni di bullismo:

- prendere in giro ripetutamente e in modo offensivo.
- comportamenti intimidatori e minacciosi.
- spavalderia e tracotanza.
- apparente elevata autostima.
- scarsa cooperazione.

- mancanza di empatia nei confronti degli altri.
- atteggiamenti violenti contro cose o persone.
- scarso rendimento scolastico.
- forte bisogno di affermazione all'interno del gruppo.